

# Dispositivo dell'art. 319 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare  
→ Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato (artt. 241-313)

Il pubblico ufficiale <sup>(1)</sup>, che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio <sup>(2)</sup>, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32quater] <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.